



CODICE DI COMPORTAMENTO D.G.C. 1406/1999 e ss.mm.ii.

ART. 1 – Principi Generali

1. Il conducente svolge il proprio servizio nel modo più efficiente nell'interesse del cliente ed assume le responsabilità connesse al proprio compito.

Il suo comportamento è ispirato alla cura del servizio pubblico che gli è affidato.

Il comportamento del conducente dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è improntato all'osservanza delle leggi, delle norme che disciplinano il servizio ed in particolare del Codice di Comportamento e della carta dei servizi, al rispetto delle Istituzioni e dell'Amministrazione che gli affida il servizio.

Nell'espletamento del servizio il conducente deve far prevalere l'interesse pubblico sugli interessi privati propri ed altrui.

ART. 2 – Obblighi dei conducenti

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenze e di autorizzazioni, i collaboratori familiari e i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

1. applicare sull'autovettura in servizio i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati agli artt. 21 e 22 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e disposizioni attuative;
2. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
3. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
4. tenere nel veicolo – oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso – la licenza o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio, in particolare: condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi;
5. caricare i bagagli dei viaggiatori negli appositi vani;
6. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
7. usare la massima cortesia ed attenzione verso tutti i clienti;
8. non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti disabili e dei cani dei non vedenti;
9. di richiedere quale compenso solo l'importo indicato dal tassametro e i supplementi autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 30 c.5 del Regolamento Comunale e, per i conducenti di autovetture da noleggio, l'importo pattuito;
10. non interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di forza maggiore o di pericolo o comunque di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio;
11. rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
12. non fumare in servizio;
13. depositare all'ufficio oggetti rinvenuti entro il primo giorno lavorativo successivo al ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato nella vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente;
14. non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato;
15. adottare un abbigliamento di lavoro consono al servizio pubblico di cui sono incaricati (scarpe, camicia, pantaloni, t-shirt, polo);
16. al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 7), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all'interno dell'indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole;

ART. 3 – Obblighi specifici dei conducenti di taxi

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

1. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all'interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla sicurezza del conducente;
2. azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la centrale radio o la postazione telefonica agli stazionamenti;
3. per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve avvertire il cliente del momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana;
4. attivare l'illuminazione del segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile, nel rispetto dell'art. 152 Dlgs 30 aprile 1992 n° 285;
5. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione.
6. iniziare il servizio nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza;
7. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle nove ore continuative;
8. comunicare al competente Ufficio comunale il cambio di domicilio entro una settimana dal suo verificarsi;

ART. 4 – Obblighi specifici per i conducenti di vetture N.C.C.

Nell'esercizio della propria attività i titolari di autorizzazioni al Noleggio (N.C.C.), i loro collaboratori familiari ed i dipendenti hanno l'obbligo di:

1. accettare la prenotazione del servizio esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare l'avvenuta prenotazione;
2. riportare l'autovettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
3. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione di un servizio;
4. comunicare all'Ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa entro una settimana dal suo verificarsi;

ART. 5 – Violazioni del Codice di Comportamento

5.1 Sanzioni

Salvo quanto disposto dall'art.4, della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n°58, alla violazione dei doveri previsti dal presente codice di comportamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.86, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285.

Della sanzione amministrativa irrogata al sostituto risponde, in via solidale, anche il titolare della licenza.

In caso di ripetute trasgressioni nell'arco di un biennio dei doveri sopra indicati sarà applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio, di cui all'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n°58, nella misura ridotta da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21.

A coloro che commettono nell'arco di un biennio più di due infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari e in particolare alle norme contenute nel codice della Strada e nell'ordinanza n°14/99 e successive modifiche emanata dal direttore dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da uno a sei mesi e il titolare della licenza o autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del titolo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento approvato con Del. C.C. n° 214 del 12/13 novembre 1998.

5.2 Criteri di valutazione della violazione.

Nell'applicazione delle sanzioni l'amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
- b) natura e rilevanza dei doveri violati;

- c) grado del danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;
- d) comportamento del conducente nel biennio precedente;
- e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo;

La Commissione Consultiva, su richiesta delle organizzazioni sindacali, potrà riesaminare, sulla base dell'esperienza concreta, l'adeguatezza dei criteri sopra esposti.

5.3 Commissione di Garanzia

Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al numero 1 del presente articolo e all'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 e successive modificazioni, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, Regolamento e dalle disposizioni del codice stesso, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l'interessato, di esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente e di indicare la natura e la sanzione da applicare.

La Commissione di Garanzia è composta da cinque membri scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche. Il numero dei membri potrà salire a sette in relazione a motivate esigenze connesse ad onerosi e crescenti carichi di lavoro inerenti l'esame degli esposti e delle segnalazioni sottoposti al giudizio della commissione medesima.

Il Presidente può costituire apposite sottocommissioni alle quali demandare l'attività istruttoria propedeutica alla decisione finale che spetterà comunque alla Commissione.

La Commissione medesima sarà coadiuvata, per lo svolgimento dei lavori, da un massimo di due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, con compiti di segreteria tecnica.

Ai membri ed ai segretari, nominati con Determinazione Dirigenziale da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione, sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1283/2000.

I componenti della Commissione di Garanzia dureranno in carica due anni e possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per revoca.

La Commissione di Garanzia, si avvarrà, inoltre, di sede, mezzi messi a disposizione dal Dipartimento VII del Comune di Roma.

5.4 Procedimento sanzionatorio

La Commissione di Garanzia, acquisita la notizia di violazione dei doveri, indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all'interessato per iscritto eventuali addebiti e lo invita a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, eventuali sue osservazioni e prove a discolora.

L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente e in tal caso la Commissione provvederà a comunicare la data e il luogo di audizione.

Il conducente ha diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento e potrà farsi assistere o rappresentare da persona od organizzazione sindacale di sua fiducia.

Qualora emerga la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori elementi di fatto la Commissione ne darà comunicazione all'interessato affinché possa partecipare all'istruttoria.

Compiuti gli accertamenti necessari e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, la Commissione esprimerà parere vincolante circa la responsabilità del conducente e circa l'entità della sanzione da comminare.

La sanzione sarà adottata con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento VII.

5.5 Fondo della qualità del servizio

Le somme pagate dai trasgressori dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni saranno destinate ad un fondo vincolato ad attività ed iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio.

ART. 6 - Commissione Conciliativa

È istituita una Commissione Conciliativa composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale con funzioni di Presidente, un rappresentante della categoria dei tassisti e N.C.C., un rappresentante degli utenti con il compito di definire, in via transattiva e di equità, le controversie insorte tra utenti e titolari di licenze e autorizzazioni del servizio pubblico.

La Commissione opererà secondo un Regolamento approvato dalla Commissione medesima previo parere delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori-utenti.

Il Regolamento disciplinerà l'Istituzione di un Albo dei membri designati dalle categorie professionali e dalle associazioni dei consumatori-utenti, in modo da consentire alle parti di scegliere preventivamente il membro della Commissione di loro gradimento.

ART. 7 - Obblighi dei viaggiatori

7.1 Il viaggiatore deve:

1. mantenere un comportamento rispettoso del vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio;
2. rispettare il divieto di fumare;
3. allacciare le cinture di sicurezza;
4. pagare l'importo della corsa;
5. informare l'autista, all'inizio della corsa, del percorso desiderato, qualora desideri un percorso specifico;
6. informare preventivamente l'autista circa le modalità di pagamento;
7. lasciare una caparra adeguata al tempo di attesa qualora desideri far attendere il veicolo.

7.2 Il viaggiatore non deve:

1. sporcare o danneggiare la vettura;
2. gettare oggetti dal finestrino.